



## CITTÀ DI VERCELLI

### PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

#### TASSA SUI RIFIUTI – TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2026.

##### L'ASSESSORE AL BILANCIO - LAVORI PUBBLICI

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 258 del 11/06/2026 ad oggetto

“TASSA SUI RIFIUTI – TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2026.”, il cui testo di seguito si trascrive:

“Visto:

- *l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);*
- *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);*
- *l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;*
- *la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;*

- *l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;*

*Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;*

*Tenuto conto che per l'ambito territoriale del Comune di Vercelli le funzioni di Ente territorialmente competente, come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte da CO. VE. VAR.;*

*Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, il quale espone un totale delle entrate tariffarie massime di € 10.515.117,00 dal piano economico finanziario emerge un totale delle entrate tariffarie massime applicabili finanziabili con la TARI, per l'anno 2026, di € 10.214.000,00*

*Richiamati:*

- *l'art. 1, comma 683 della Legge 27.12.2013 n. 147 che prevede l'obbligo per il Consiglio Comunale di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, redatto dal gestore che svolge il servizio ed approvato dal Consiglio stesso;*
- *l'art. 1, comma 652 della Legge 27.12.2013 n. 147 che prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe nel rispetto di "chi inquina paga" di cui all'art.14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;*

*Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza, comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, nel limite del totale delle entrate tariffarie risultante dal piano economico finanziario - PEF del terzo periodo regolatorio 2026 – 2029 per l'anno 2026, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A), secondo le categorie definite nell'allegato stesso;*

*Dato inoltre atto che, per la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2026, verranno predisposte le opportune variazioni al bilancio di previsione 2026 - 2028, tenuto conto delle variazioni normative intervenute e delle variazioni delle utenze;*

*Richiamato l'art.13 comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2025) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2026, con eventuale conguaglio sulle prime rate;*

*Visti, inoltre:*

*l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*

*l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;*

*l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

*Ritenuto, sulla base delle motivazioni sopra indicate, di approvare per l'anno 2026, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, assicurando, in via previsionale, la piena copertura del costo complessivamente quantificato attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A) secondo le categorie definite nell'allegato stesso ed allegate al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;*

*Preso atto che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.;*

*Visti:*

*il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;*

*la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;*

*la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;*

*Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore dal 01/01/2026 in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267;*

*Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;*

**FORMULA ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DA PROPORRE PER L'ADOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. *Di approvare le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate;*
2. *Di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), sulla base della banca dati dell'utenza, comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A), secondo le categorie definite nell'allegato stesso ed allegate al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;*
3. *Di dare atto che, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano economico finanziario – PEF – periodo 2026 – 2029, il quale espone per il 2026 un costo complessivo da coprire con tariffa Tari pari a €. 10.214.000,00;*
4. *Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 2026;*
5. *Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vercelli, nella misura del 5%;*
6. *Di dare atto che il Settore Finanziario e Politiche Tributarie – Servizio Entrate, provvederà agli adempimenti connessi all'adozione del presente atto;*
7. *Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;*
8. *Di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie;*
9. *Di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:*
  - *della 1° Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;*
  - *dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), punto 7 del TUEL, D. Lgs. n. 239/2000 e successive modifiche ed integrazioni.”*

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

l'approvazione del punto all'Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla Giunta Comunale.